



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA LOCALE – ECOLOGIA

Ordinanza n.21

Anno 2013

OGGETTO: lavori ripristino immediato pavimentazione via F.lli Bandiera – Disciplina della circolazione stradale.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

PREMESSO che il giorno 21 agosto c.a. si sono verificate intense precipitazioni meteoriche che hanno determinato, in via F.lli Bandiera, il dissesto della pavimentazione stradale realizzata in cubetti di porfido;

ATTESO che nell'area a seguito dello straordinario evento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina nonché personale comunale dell'U.T.C. e del Comando P.M. ;

DATO ATTO che i fenomeni di dissesto e rigonfiamento del manto stradale sono verosimilmente da addebitare al forte rigurgito della condotta di raccolta di acque piovane che non è riuscita a smaltire la grossa ed eccezionale quantità d'acqua piovana caduta in breve lasso di tempo e che di fatto ha poi determinato fenomeni di infiltrazioni che hanno attraversato la pavimentazione in cubetti spingendo la stessa verso l'alto;

VISTA la relazione tecnica a firma del tecnico comunale reperibile intervenuto in loco, Geom. Maurizio Monaco ;
Contattato per le vie brevi il legale rappresentante della ditta GEO-CANTIERI del geom. Luigi Leo, con sede legale in Sala Consilina (SA) alla via C. Pisacane 7/bis, - ditta affidataria dei lavori di riqualificazione della via F.lli Bandiera - al quale è stato intimato di procedere ad horas al ripristino della superficie stradale dissestata a seguito alle menzionate precipitazioni meteoriche;

RAVVISATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di limitare la viabilità nell'area stradale sopra descritta, durante il periodo necessario all'esecuzione dei lavori citati nonché inibire la sosta veicolare;

VISTO il Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 6, 7, 20, 21, e 37;

VISTO l'art. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa:

1. la chiusura immediata al transito veicolare di via F.lli Bandiera, onde consentire alla ditta GEO-CANTIERI del geom. Luigi Leo, con sede legale in Sala Consilina (SA), alla via C. Pisacane 7/bis, il ripristino della pavimentazione stradale danneggiata dall'evento meteorico straordinario e di quant'altro necessario alla corretta transitabilità della via in questione ;
2. La prescrizione di cui al punto 1 perdurerà fin quando non verranno eseguite le opere necessarie al ripristino della corretta e sicura transitabilità della via;
3. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per l'intero periodo di cui al punto 1 e 2, lungo tutta la via F.lli Bandiera;

Il soggetto giuridico responsabile dell'area cantiere stradale avrà cura di delimitare e proteggere apposito corridoio di transito pedonale per consentire la mobilità pedonale ed il libero accesso alle proprietà private esistenti nella strada interdetta alla circolazione.

L'apposizione della prescritta segnaletica è a carico della ditta esecutrice dei lavori.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Esso viene pubblicato anche nel sito web istituzionale del Comune.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata alla Ditta esecutrice dei lavori con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica stradale e pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

dalla Sede Municipale, 22 agosto 2013

**Il Funzionario temporaneamente
Responsabile del Settore
M.O. Alfonso NOLA**